



GIANFRANCO DI IOIA
NOTAIO

Repertorio n. 9.194

Raccolta n. 6.998

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore diciassette

24 novembre 2025

In Lucignano, presso il Teatro Rosini, Via Rosini n. 27

Innanzitutto a me **Gianfranco Di Ioia**, Notaio in Foiano della Chiana iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo

è comparsa

PANTANI FEDERICA, nata ad Arezzo il 12 ottobre 1993, residente in Lucignano, Via Giuseppe Rigutini n. 4/H (cod.fisc. PNT FRC 93R52 A390A), per la carica domiciliata presso la sede dell'Ente, che interviene al presente atto in qualità di Vice-Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante della - "**ASSOCIAZIONE MAGGIOLATA LUCIGNANESE**", con sede in Lucignano, Costa Santa Margherita n. 4, codice fiscale 01439260512

associazione priva di personalità giuridica.

La quale comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede assistenza per la verbalizzazione dell'assemblea di detta associazione, relativamente alla parte straordinaria, da tenersi in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello statuto

2. Varie ed eventuali.

Aderisco alla richiesta io Notaio e do atto che la comparsa assume, per designazione unanime dei presenti, la presidenza dell'assemblea ai sensi degli articoli 9 e 10 del vigente statuto e constata:

- la presenza del Vice-Presidente, in persona della comparsa, che dichiara di agire a causa dell'impossibilità del Presidente a presenziare all'adunanza assembleare odierna;
- la presenza, per il Comitato di gestione, dei membri Datteroni Giulia, Griotti Rachele, Tedeschi Luca
- la presenza, in proprio e per delega, di n. 35 (trentacinque) associati; si allega al presente verbale l'elenco portante l'indicazione dei soci aventi diritto al voto, sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa datami dalla comparsa e su tale elenco si contrassegna rispettivamente con la lettera "**P**" o "**D**" il socio presente o rappresentato per delega;
- l'avvenuta convocazione dell'assemblea nelle forme di statuto in seconda convocazione;
- la diserzione della prima convocazione, in data 23 novembre 2025, alle ore 24.00 (ventiquattro).

Dichiara quindi validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, la quale assemblea procede, su invito del Presidente, all'unanimità, alla designazione di un Segretario in persona di

TEDESCHI LUCA, nato a Sinalunga il 7 agosto 1980 (cod.fisc. TDS LCU 80M07 A468X).

A questo punto il Presidente espone la necessità ed opportunità di adeguare lo statuto vigente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, modificato dalla Legge 104/2024 (c.d. "correttivo" ETS), in materia di Enti del Terzo Settore. Si rende pertanto necessaria l'integrale rielaborazione dello statuto, di cui il

Registrato ad Arezzo
il 5 dicembre 2025
al n. 13375 Serie 1T

Presidente dà conto al consesso, illustrando le variazioni da apportare in maniera succinta.

La nuova versione dello statuto, si compone di 22 (ventidue) articoli che disciplinano:

- all'art. 1 la costituzione, la denominazione, la sede e la durata;
- all'art. 2 le attività e le finalità dell'associazione;
- all'art. 3 le forme di cooperazione e di coinvolgimento con altri enti ed organizzazioni;
- all'art. 4 gli associati;
- dall'art. 5 all'art. 7 la disciplina degli associati, e precisamente i requisiti, le modalità di ammissione, le categorie degli associati, gli obblighi e i diritti nonché le cause della perdita dello status di associato;
- dall'art. 8 all'art. 13 gli organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato tecnico, etico e scientifico, l'Organo di Controllo, la loro disciplina e le modalità di funzionamento;
- all'art. 14 il patrimonio sociale;
- all'art. 15 le risorse economiche;
- all'art. 16 l'esercizio sociale ed il bilancio;
- all'art. 17 la destinazione dell'utile e assenza di scopo di lucro;
- all'art. 18 la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione;
- all'art. 19 la devoluzione del patrimonio;
- all'art. 20 la clausola compromissoria;
- all'art. 21 l'eventuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica;
- all'art. 22 la norma di rinvio.

L'assemblea, dopo attenta ed esauriente discussione, con il voto favorevole di n. 35 (trentacinque) associati su un totale di n. 35 (trentacinque) associati presenti (personalmente o per delega), espressi con metodo palese

delibera

di approvare integralmente il nuovo testo di statuto, che mi viene consegnato e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, omissane la lettura per dispensa datami dal comparente.

Null'altro essendovi da trattare l'assemblea viene dichiarata sciolta alle ore diciassette e cinquanta.

Spese del presente atto a carico dell'Associazione; il presente atto è

- esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017;
- esente da imposta di registro, avendo ad oggetto modifiche statutarie finalizzate all'adeguamento alle disposizioni in materia di "Terzo Settore", ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

* * *

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto in parte da me e in parte, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e da me letto alla comparente che, interpellata, dichiara di approvarlo.

Sottoscritto all'ora di chiusura.

Consta di un foglio per tre pagine occupate.

F.to: Federica Pantani

" : Gianfranco Di Ioia Notaio

ASSEMBLEA ASS. MAGGIOLATA

24/11/2025

NOME	COGNOME	FIRMA
------	---------	-------

FEDERICO	MENCHETTI	
----------	-----------	--

SILVIA	DATTORINI	
--------	-----------	--

GIARA	NOCCIOLINI	
-------	------------	--

MARTINA	GENTILI	
---------	---------	--

KATIA	PETRUZZA	
-------	----------	--

SUSANNA	SACCONI	
---------	---------	--

CECILIA	LEONARDI	
---------	----------	--

STEFANO	CRESTI	
---------	--------	--

ILVA	BATTINI	
------	---------	--

TOMAS	MAGI	
-------	------	--

EMILIO	PAOLO	
--------	-------	--

GALLONI	GUIDO	
---------	-------	--

RELLA	LOMBARDI	
-------	----------	--

ANDREA	GALLONI	
--------	---------	--

DILETTA	GALLONI	
---------	---------	--

Giuseppe	Castelli	
----------	----------	--

BONSI	SIMONA	
-------	--------	--

Bechini	Traverso	
---------	----------	--

LUCA	TIEZZI	
------	--------	--

MAICOL	CIOFI	
--------	-------	--

SARA	VALENTINI	
------	-----------	--

Daniela	Grandinetti	
---------	-------------	--

Giuseppe	Solmi	
----------	-------	--

ALFIO	SANDRO	
-------	--------	--

PAOLO	CRESTI	
-------	--------	--

All. ^{"A"} all'Atto

N. 6998 di Racc.

mod. galloni ornato



Professore

Gen. BSC

NOME | COGNOME

ERICA | PANTANI
UGA | TEDESCHI

UCCI | RAFFAELIO
IVITELLI | GIUSEPPE

UCA | BROGIN

ORENDO | ORIETI

URI | SICURONZA

UGA | BOLOGNOSI

AGIELE | GRIGIONI

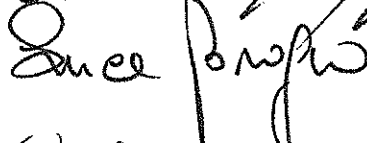
ETANIA | PANTANI

FIRMA

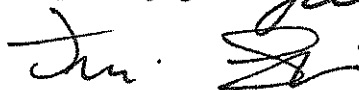


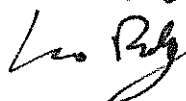
















Luigi P. E.

Giuseppe I. L.





GIANFRANCO DI IOIA
NOTAIO

- STATUTO -

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, delle disposizioni vigenti di cui al Libro I del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche o integrazioni, l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MAGGIOLATA LUCIGNANESE E.T.S."**.

1.2 Sede - L'Associazione ha sede legale in Lucignano, Costa Santa Margherita n. 4.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del predetto comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali in tutta Italia.

1.3 Durata - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea degli associati.

1.4 L'Associazione dovrà indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 ATTIVITÀ

2.1. - L'Associazione, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o comunque principale, senza scopo di lucro, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, le attività di interesse generale che andranno ad essere svolte sono le seguenti:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività – anche editoriali – di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione persegue quanto sopra in particolare attraverso la valorizzazione delle eccellenze identitarie del territorio di Lucignano, quali la enogastronomia, nelle forme compatibili con il rispetto della normativa vigente.

2.2 Attività diverse e connesse - L'Associazione potrà svolgere anche diverse e ulteriori attività connesse alle precedenti e atte al raggiungimento degli scopi associativi, purché nei limiti previsti dalla legge.

2.3 Ai sensi dell'art. 13, co. 6 del CTS) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 – RELAZIONI E COLLABORAZIONI

3.1 Forme di cooperazione e coinvolgimento - L'Associazione, coerentemen-

Allegato "B" all'atto

n. 6.998 di raccolta

te con il proprio scopo, oltre a coinvolgere la cittadinanza attiva e il protagonismo dei singoli, potrà cooperare e collaborare con altri Enti, Organizzazioni e Istituzioni, sia pubbliche che private, con finalità analoghe che comunque perseguano obiettivi comuni, compresi gli istituti educativi e scolastici di ogni ordine e grado. L'Associazione potrà quindi stipulare accordi, partenariati, convenzioni e ogni altro atto volto alla promozione di tali collaborazioni.

ART. 4 – ASSOCIATI

4.1 Qualità di Associato

Il numero degli associati, persone fisiche, è illimitato e variabile.

Possono associarsi anche associazioni ed altri enti del terzo settore per il tramite dei propri rappresentanti.

L'adesione all'associazione è volontaria. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

4.2 Categorie - Gli associati si dividono in:

1) Fondatori. Si considerano tali coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

2) Ordinari. Si considerano tali tutti coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione e che partecipano alle attività associative.

3) Onorari. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, su indicazione del consiglio direttivo ratificata dall'assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, economico o con altre risorse alla vita dell'Associazione. Tali associati possono essere esentati dal versamento della quota di adesione.

4.3 Associati minorenni: potranno associarsi anche i minori di età, partecipare alle attività dell'associazione ed esercitare l'elettorato attivo; in questo caso tale diritto è attribuito ex lege ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale.

ART. 5 – AMMISSIONE

5.1 Domanda - Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà presentare al consiglio direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno i completi dati anagrafici, l'impegno a versare la quota di adesione e l'accettazione del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Se la richiesta di ammissione è effettuata da un ente, oltre a quanto sopra deve essere prodotta l'identificazione dell'ente, la deliberazione di adesione dell'organo preposto e l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

5.2 Deliberazione di ammissione - Il consiglio direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, con criteri non discriminatori, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di adesione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio direttivo nel libro degli associati.

5.3 Rigetto dell'ammissione - In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa

delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare differente da quella del consiglio direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Obblighi - Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, gli associati sono obbligati:

- versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio direttivo, della quota di adesione e della quota associativa annuale, ove prevista;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'assemblea e dal consiglio direttivo, ciascuno secondo le proprie possibilità e i propri talenti;
- ad astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

6.2 Diritti - Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota di adesione hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto attivo e passivo, se iscritti al relativo libro da almeno 15 (quindici) giorni;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'Associazione, se iscritti al relativo libro da almeno 15 (quindici) giorni.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano agli associati in mora nel pagamento delle quote associative annuali, ove previste.

ART. 7 – PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

7.1 Fattispecie - Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

7.2 Recesso - L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 (tre) mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'anno successivo. Il recesso non può essere parziale.

7.3 Esclusione: L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota di adesione nei termini indicatigli o qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- abbia danneggiato in modo grave l'associazione con condotte morali o materiali non compatibili con lo spirito della medesima;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

L'associato può ricorrere all'assemblea, che delibera in via definitiva, entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

7.4 Effetti - Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, così come gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Organi –

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;

Sono cariche sociali:

- il Presidente
- il tesoriere;
- il segretario.

8.2 Gratuità - Gli incarichi dei membri del consiglio direttivo vengono ricoperti a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal consiglio stesso ed adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

ART. 9 – ASSEMBLEA

9.1 Competenza - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di adesione, se iscritti al relativo libro da almeno 15 (quindici) giorni, hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, esprimendo un voto singolo ciascuno. Partecipa di diritto all'Assemblea Generale il Sindaco del Comune di Lucignano o suo delegato, in rappresentanza del Comune, senza diritto di voto.

9.2 Deleghe - Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto. Ad ogni associato non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

9.3 Forme di convocazione - L'assemblea deve essere convocata dal presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante idoneo avviso individuale, compreso l'invio tramite posta elettronica, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede dell'associazione, purché nel territorio nazionale.

9.4 Assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio, nonché il bilancio sociale, dell'anno precedente ed eventualmente un bilancio di previsione per l'anno in corso;
- elegge e revoca i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche che riguardano il funzionamento

dell'assemblea;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera la partecipazione ad enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associati-vi;

- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;

- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

9.5 Assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, alla trasformazione, alla fusione o allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

9.6 Presidenza e quorum di convocazione e deliberazione - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del consiglio direttivo.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% (settantacinque per cento) degli associati e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di associati presenti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9.7 Casi particolari - Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

In ogni caso gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

9.8 Verbalizzazione - I verbali di assemblea e gli eventuali bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal segretario e dal presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

9.9 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condi-

zioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione e durata - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 30 (trenta) eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.

Il consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

10.2 Sostituzione - Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del consiglio vengano a mancare, lo stesso consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del consiglio eletti direttamente dall'assemblea, l'intero consiglio si considera decaduto e l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio, sono considerati decaduti.

10.3 Poteri e compiti - Il consiglio direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il Segretario e il tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota di adesione all'Associazione;
- deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- predisporre e deliberare (o soltanto predisporre) in merito ai regolamenti e loro modifiche ad esclusione di quanto riservato all'assemblea.

10.4 Adunanze del consiglio - Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in caso di sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il consiglio è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Il consiglio è convocato con idonea comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni pri-

ma dell'adunanza. Il consiglio si ritiene in ogni caso validamente convocato, anche senza formalità, con la presenza della totalità dei membri.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del consiglio direttivo.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 9.9.

10.5 Requisiti - I membri del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013:

- non possono ricoprire cariche amministrative soggetti che si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile e/o che, salvi gli effetti della riabilitazione, risultino condannati con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia bancaria, assicurativa, tributaria, riciclaggio, corruzione, frode, partecipazione a un'organizzazione criminale o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o, ancora, alla reclusione per non meno di due anni per un qualunque delitto non colposo.

I membri del consiglio direttivo dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

In ogni caso la maggioranza degli amministratori dovrà essere scelta tra le persone fisiche associate (purché in regola con il pagamento della quota di adesione) ovvero indicate dagli enti giuridici associati, come previsto dall'art. 26 comma 2 Codice del Terzo Settore.

10.6 Delega di funzioni - Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, ad uno o più dei suoi componenti, ad un comitato esecutivo, a un direttore, anche esterni al consiglio stesso, purché associati.

10.7 Gruppi di lavoro – Il consiglio direttivo, in coerenza con l'ispirazione comunitaria e partecipativa, facilita l'attivazione tra gli associati di gruppi, commissioni, o altre modalità di lavoro collettivo per il perseguimento degli scopi istituzionali, in attuazione delle linee generali deliberate dall'assemblea. Tali gruppi di lavoro hanno lo scopo di coadiuvare il consiglio direttivo nell'implementazione delle progettualità associative, operando in uno spirito di attivazione, cooperazione e protagonismo.

ART. 11 – PRESIDENTE

11.1 Funzioni e legale rappresentanza - Il presidente ha il compito di presiedere l'assemblea degli associati nonché il consiglio direttivo, coordinandone i lavori. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

11.2 Casi di urgenza e di impedimento - In caso di necessità ed urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione

ne immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.

ART. 12 – COMITATO TECNICO, ETICO E SCIENTIFICO

12.1 Funzioni - Su decisione del consiglio direttivo può essere nominato un comitato tecnico, etico e scientifico che ha lo scopo di valutare la qualità delle proposte e di coadiuvare il consiglio direttivo nella gestione e nell'indirizzo delle attività associative.

Il comitato tecnico, etico e scientifico può:

- formulare proposte progettuali da sottoporre al consiglio direttivo;
- gestire direttamente singole attività e specifici progetti ad esso delegati dal consiglio direttivo.

Il comitato tecnico, etico e scientifico inoltre svolge una funzione di valutazione e monitoraggio delle iniziative poste in essere dall'Associazione, e ne relaziona all'interno dell'assemblea annuale degli associati. I membri del medesimo comitato possono chiedere copia degli atti del consiglio direttivo, e possono essere invitati a parteciparvi senza diritto di voto.

12.2 Membri - I suoi membri, in numero variabile, sono nominati dal consiglio direttivo tra persone dotate di adeguate capacità e competenze nei diversi ambiti culturali o riferite all'innovazione sociale e alla gestione di impresa sociale, e durano in carica fino a revoca da parte del consiglio stesso o fino a propria rinuncia. Il consiglio direttivo ne determina anche gli eventuali compensi.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1 La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.2 La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti

dalla legge.

ART. 14 – PATRIMONIO SOCIALE

14.1 Composizione - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.

ART. 15 – RISORSE ECONOMICHE

15.1 Risorse - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti dalle attività dell'associazione sopra descritte e dalle eventuali ulteriori attività complementari, purché non prevalenti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano le associazioni.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1 Durata - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2 Bilancio di Esercizio - L'Associazione, per la gestione contabile, provvede a quanto previsto dalla Legge. L'Associazione provvede alla redazione, all'approvazione ed al deposito nel Registro Unico del Terzo Settore del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.3 Bilancio Sociale - L'Associazione, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017, provvede inoltre a redigere e depositare il bilancio sociale, secondo la normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione.

16.4 Predisposizioni e approvazioni - Il consiglio direttivo provvede, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed all'approvazione del bilancio di esercizio e, ove dovuto, del bilancio sociale dell'anno

precedente da presentare per l'approvazione all'assemblea. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere presentati all'assemblea dell'Associazione per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 – DESTINAZIONE DELL'UTILE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

17.1 Divieto di distribuzione di utili e fondi - Salvo quanto previsto più sotto, l'associazione destina obbligatoriamente eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta (come definita dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. 117/2017 o dalle norme tempo per tempo vigenti), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 – TRASFORMAZIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1 Preservazione dell'assenza di scopo di lucro - L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o qualora lo determini un'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di trasformazione, fusione e scissione, le stesse devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

18.2 Stato di liquidazione - Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dell'Associazione o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. L'Associazione potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19.1 Destinazione del patrimonio residuo - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi sede nel Comune di Lucignano, designati dal Consiglio Direttivo (o dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1 Controversie - Qualunque controversia sorgesse tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione sarà rimessa ad un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e formalità di rito. L'arbitro sarà scelto di comune accordo

dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 21 – EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

21.1 Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica - Il consiglio direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22 – RINVIO

22.1 Riferimenti normativi - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre norme specifiche in materia.

F.to: Federica Pantani

" : Gianfranco Di Ioia Notaio

IO SOTTOSCRITTO GIANFRANCO DI IOIA, NOTAIO IN FOIANO DELLA CHIANA AI SENSI DELL'ART.68-TER LEGGE 89/1913 E DELL'ART. 22 D.LGS. 82/2005, CERTIFICO LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE CARTACEO, CONSERVATO FRA I MIEI ROGITI, DELLA PRESENTE COPIA, CHE CONSTA DI 9 FOGLI, PER 18 PAGINE OCCUPATE, COMPRESA LA PRESENTE.

SI RILASCIÀ PER USO PUBBLICAZIONE NEL RGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE.
FOIANO DELLA CHIANA, GIOVEDÌ, 18 DICEMBRE 2025.